

Un buffone degli Anziani di Bologna nel secolo XV.

Che i buffoni fiorissero presso tutte le Corti dei principi italiani, precipuamente durante la Rinascenza, è notorio; ma che una magistratura, come quella degli Anziani di Bologna, ne tenesse uno ai suoi servigi, nominato e stipendiato ufficialmente col privilegio di sedere alla loro mensa, di abitare nella loro residenza, di godere l'esonero dei dazi e pedaggi per tutti quei luoghi del bolognese ove si recava, e per tutta la vita, è cosa, credo, sconosciuta o almeno poco nota, e perciò forse non del tutto inutile che se ne faccia cenno, potendo recare, sia pure in minima parte, qualche contributo alla storia della vita bolognese del secolo XV.

L'Anzianato, sorto dal popolo nel 1228, era una istituzione essenzialmente democratica, e tale rimase per lungo tempo, subendo, per altro, dall'inizio sino alla sua soppressione, alcune variazioni sia pel numero dei suoi componenti, sia pel luogo della sua residenza, finchè nel 1376 la durata in carica degli Anziani venne fissata a due mesi e l'anno dopo il numero ridotto a nove compreso il Gonfaloniere di Giustizia, e il Palazzo così detto d'Accursio o della Biada, attualmente occupato dall'amministrazione provinciale, diventò la stabile residenza fino al 1796 in cui fu soppresso.

Ma in progresso di tempo e col prevalere dei Bentivoglio e dei loro aderenti, cominciò a decadere lentamente e a perdere politicamente quella autorità che doveva poi esaurirsi totalmente con lo stabilirsi in Bologna del Governo Pontificio. Già sino dalla seconda metà del '400, l'Anzianato nelle elezioni bimestrali aveva assorbito elementi di famiglie che per nobiltà e censo potevano far fronte agli usi ed alle esigenze signorili dei nuovi tempi, sicchè la nomina ad anziano era diventata un privilegio riserbato a poche famiglie, i cui membri talvolta violavano la costituzione stessa dello Stato (1). Giovanni II Bentivoglio, ad esempio, fu eletto Gonfaloniere degli Anziani a soli 20 anni, vale a dire capo della più elevata magistratura bolognese per l'ultimo bimestre dell'anno 1463. Questa nomina era contraria alla costituzione, la quale prescriveva che i candidati all'Anzianato non dovevano avere meno di 30 e nè più di 60 anni; ma fin d'allora il Bentivoglio si preparava a salire più

(1) UMBERTO DALLARI, *Dell'Anzianato nell'antico Comune di Bologna*, Bologna, Fava e Garagnani, 1887, pag. 8 e segg.

in alto e con inusitata pompa e insolito fasto il giovane Gonfaloniere prese possesso dell'alta sua carica (2).

Ora se si pensa quali erano gli usi e i costumi del Rinascimento in cui i motti, le beffe, le facezie ebbero sì grande sviluppo non solo nelle corti, ma anche fuori, che il Pontano stimò utile codificare ed il Castiglione giudicò entro certi limiti elemento urbano e piacevole nelle Corti (3), la cosa potrà sembrare meno strana che un buffone facesse parte anche della famiglia di una magistratura composta di nove persone scelte fra i cittadini più cospicui, che dovevano governare un'illustre città per un bimestre, durante il quale era obbligata a vivere quasi in clausura nella propria residenza.

Altri scrittori di quel tempo ebbero parole di encomio pel divulgarsi dei buffoni. Un cronista di Perugia, il Mattarazzo, ci fa sapere alla fine del secolo XV « essere dicevole alla magnificenza di un grande signore, il possedere, oltrecchè cavalli, cani, sparvieri, bestie feroci, anche buffoni ». Erasmo di Rotterdam in quel suo arguto *Elogio della Piazza*, dice che i buffoni sono ministri di verità, e Pietro Aretino ci apprende che « la buffoneria è la vita delle Corti » (4); assumendo tale diffusione e importanza negli usi del tempo che persino Papi e Cardinali ebbero i loro buffoni, e ben noti sono quelli che furono alle Corti di Eugenio IV, di Alessandro VI, del bellicoso e austero Giulio II, e soprattutto di Leone X, per tacere di molti altri (5).

Ma per non scostarci troppo dal nostro argomento esaminiamo intanto quella rubrica dello Statuto degli Anziani che prescriveva come dovevano contenersi durante il bimestre del loro ufficio, da cui si possono dedurre le probabili ragioni per le quali furono forse indotti a nominare in forma ufficiale un buffone che doveva sollevarli e ricrearli dalle diuturne fatiche.

Questo statuto (6) del 1430 si trova in condizioni deplorabili. Senza legatura, con le carte alquanto sudicie e i caratteri in più parti sbiaditi, denotano il lungo uso che di esso si fece dagli Anziani o da chi doveva farlo osser-

(1) GIOVANNI GOZZADINI, *Memorie per la vita di Giovanni II Bentivoglio*, Bologna, 1839, pag. 7 e segg.

(2) JACOPO BURCKARDT, *La Civiltà del secolo del Rinascimento in Italia*, versione del prof. D. Valbusa, vol. I, Firenze, G. e D. Sansoni, 1876, pag. 209 e segg.

(3) Cfr. A. LUZIO e R. RENIER, *Buffoni, Nani e schiavi dei Gonzaga ai tempi d'Isabella d'Este*, in « Nuova Antologia », terza serie, Vol. XXXIV, pag. 620.

(4) ARTURO GRAF, *Attraverso il Cinquecento*, pag. 371 e seg.

(5) V. Doc. N. 1.

vare. È inoltre pieno di postille, di note marginali, di mani diverse, fatte probabilmente da chi aveva interesse di far conoscere un suo desiderio o da chi voleva criticare quella parte dello Statuto stesso contraria al pensiero del postillatore.

La rubrica anzidetta ⁽¹⁾ s'inizia col prescrivere agli Anziani, durante il tempo del loro ufficio, e sotto il vincolo del giuramento, di restare pacifici, buoni e tranquilli, di non esercitare il loro ufficio altro che nei luoghi designati, di astenersi dal mangiare e dal bere con cittadini o abitanti del contado sotto pena di 25 lire di bolognini di ammenda. Era fatta eccezione pel giorno in cui il Gonfaloniere assumeva il suo ufficio, nel quale era lecito mangiare e bere a piacimento con chicchessia ⁽²⁾. Era inoltre prescritto che nessuna donna potesse entrare sia di giorno che di notte nella loro residenza, sotto pena della fustigazione a quella che avesse contravvenuto a tale disposizione, salvo nei casi in cui dovesse esporre le sue ragioni o per invocare giustizia.

Anche il giuoco era proibito. Non potevan giuocare ai dadi, nè permettere ad altri di giuocare, e dovevano inoltre impedire che nel palazzo della loro residenza si giuocasse d'azzardo o a qualsiasi altro giuoco, fatta eccezione per quello degli scacchi, sotto pena a ciascun anziano, cancelliere o notaio di lire 20 di bolognini, e a ciascun altro giuocatore, colto in flagrante, di lire 10.

A questo punto nel margine dello Statuto si legge questa breve e curiosa nota: « *qui non ludit pessimum cogitat* ». Fu questo uno sfogo, forse, di un anziano impenitente giuocatore che mal ne sopportava l'astensione forzata, o di qualche familiare che stimava meglio impiegare il tempo nel giuoco, che altrimenti doveva passare in ozio? O forse uno scherzo mordace alla rigida severità imposta dallo Statuto?

Fra le proibizioni imposte agli Anziani v'era anche quella di non abbandonare la loro residenza se non per causa di malattia, o per altra giusta ed onesta ragione; soltanto alcuno di essi poteva assentarsi qualora ne avesse ottenuto il consenso della maggioranza dei colleghi, cosicchè due parti degli Anziani dovevan rimanere sempre in residenza. Se poi fosse accaduto di do-

⁽¹⁾ Nello statuto degli Anziani del 1530, la rubrica suddetta è perfettamente identica a quella del 1430, mentre in quello del 1587, esistente nella Biblioteca Universitaria, è tutta diversa.

⁽²⁾ L'uso di fare gran festa nel giorno dell'insediamento del Gonfaloniere di giustizia si mantenne, si può dire, fino alla soppressione dell'Anzianato nel 1796. Nelle *Insignia*, dell'Archivio di Stato di Bologna, si hanno parecchie miniature in cui il Gonfaloniere, seguito da lunghi cortei, si recava da casa sua al palazzo del Governo a prendere possesso del suo ufficio.

versi recare in corpo a qualche funzione religiosa in città o nei dintorni, allora era permesso che sei di loro, associati ai Rettori della città e ad alcuno dei famigliari, potessero prendervi parte, purchè un terzo fosse rimasto in Palazzo. Ai trasgressori sarebbe stata applicata la pena di 50 lire di bolognini (somma a dir vero ragguardevole) dal Podestà che doveva far osservare lo Statuto. Era poi concesso a ciascun Anziano, in via eccezionale e per particolari interessi, una volta la settimana, di notte tempo, con un piccolo lume, accompagnato da alcuni de' suoi famigliari, di recarsi alla propria casa, purchè all'albeggiare del giorno seguente fosse ritornato in Palazzo, sotto pena di 25 lire, e fossero rimasti in residenza almeno sei Anziani. Tale Statuto doveva andare in vigore il secondo giorno dalla presa di possesso dell'ufficio dei nuovi Anziani.

Ora, come si vede dal suesposto, gli Anziani durante il bimestre in cui stavano in carica, erano vincolati dallo Statuto in modo tale che la loro libertà personale ne veniva a soffrire. Quel rimanere chiusi in palazzo per due mesi e uscirne soltanto per andare a qualche funzione religiosa, o di notte quasi di soppiatto e nascostamente girare per le vie della città, come congiurati, per passarla in famiglia una volta la settimana; quel divieto di avere commensali, di avvicinar donne; quella proibizione del giuoco che poteva ricrearli e tornar loro di svago, eran tutte cose che non dovevan facilmente essere gradite e forse erano mal sopportate dagli stanchi magistrati anche se animati dai migliori desideri di servir con devozione e amore la loro città. Ma una volta eletti non potevano rifiutarsi di accettare l'alta carica per nessuna ragione.

Queste erano le condizioni imposte agli Anziani, quando il 2 febbraio 1462, *Cristoforo Someni*, detto Meneghino, veniva creato soldato palatino, coll'imposizione della spada e degli speroni e probabilmente con una di quelle umoristiche investiture quale si addiceva ad un buffone. Nel decreto di nomina si legge: « *sales ac iocos recreari principes ac rectores rerum publicarum non modo permissum sed etiam concessum est, ne ingenia tanto labore defaticata et diutius oneribus reipublicae vexata defierant. Cumque sepe contingat utentes iis salibus et iocis, alioquin viros prudentes, quibus et res graves et non parvi momenti possunt demandari* » ⁽¹⁾. Questo decreto sembra, a dir vero, fatto per un personaggio di maggior conto anzichè per uno che doveva coi suoi lazzi e con le sue facezie tener allegri e distratti dalle gravi cure del loro ufficio gli stanchi magistrati. Fra i privilegi che il Someni doveva godere era quello, forse il più importante, di sedere alla mensa degli Anziani. « *Et preterea continuum commensalem nostrum te facimus, constituimus et creamus*

⁽¹⁾ V. doc. N. 2.

perpetuo quoad vixeris... ». E nella mensa, probabilmente, il nostro buffone fra le squisite vivande e le frequenti libazioni di prelibati vini avrà cercato maggiormente di aguzzar l'estro per meglio far mostra delle sue facezie argute.

Lo stipendio che percepiva, a dir vero, non sembra fosse molto lauto: lire dieci di bolognini al mese, di cui cinque da prelevarsi dalle spese ordinarie della Camera, e le altre cinque dai proventi delle prime multe o condanne da imporsi dagli Anziani o successori *pro tempore*, o dal Podestà di Bologna. Il Somenti godeva inoltre di altri privilegi, e cioè dell'esonero dei dazi e del pedaggio per tutti i luoghi ove si recava accompagnato da due famigli.

Il decreto degli Anziani, l'anno dopo, era confermato da altro del Cardinale Legato, in data 10 marzo 1463 ⁽¹⁾, tanto per le cinque lire da prelevarsi dalle spese ordinarie, quanto per le altre cinque da prelevarsi dagli introiti delle condanne, e per queste ultime, dice il decreto cardinalizio, in considerazione dall'essere la Camera di Bologna già abbastanza oberata di spese, e affinché il Somenti, avendo di che modestamente vivere con la sua famiglia, possa con maggior libertà ricreare con le sue facezie gli stanchi magistrati.

Curioso in questo decreto è anche il preambolo, in cui si espongono le varie tendenze che hanno gli uomini per raggiungere lo stesso fine, cioè quello di guadagnarsi da vivere; imperocchè alcuni si sono dedicati alla mercatura, altri all'architettura, altri sono stipendiati, altri, in fine, scelgono in altro modo il genere di vivere; tuttavia la vita è sempre da lodarsi quando non si allontani dai buoni costumi e dalle buone usanze. Per venire poi a concludere che Cristoforo Somenti essendo per verità un uomo piacevolissimo e così formato da natura per le facezie, i sali e i giuochi, da poter solazzare e tener allegra qualsiasi persona.

Ora si vede che la buffoneria, anche in Bologna, era tenuta in onore se lo stesso Cardinal Legato la metteva, come professione, allo stesso livello della mercatura e dell'architettura. Ciò pare un'esagerazione; ma invece deve esclusivamente attribuirsi agli stravaganti usi dei tempi che permettevano, anzi volevano, proteggevano e lodavano tante e tante cose che a noi ora sembrano inverosimili e che nel Rinascimento ebbero pieno sviluppo. Basta rivolgere uno sguardo, anche fugace, a quella società nella quale vediamo che il magnifico diffondersi delle arti e delle lettere nasceva e si confondeva contemporaneamente in mezzo al dispotismo e alla corruzione più sfrenata. Ciò malgrado convien riconoscere che nessun'altra età ci ha lasciato un quadro tanto interessante e così vario come quella mescolanza di bene e di male che accompagnò il rifiorire della cultura classica.

⁽¹⁾ V. doc. N. 3.

Fino a quando il Somenti restasse al servizio degli Anziani non è noto, nè, per ricerche eseguite, è stato possibile conoscere se l'abbandonò per malattia o per altra ragione, ma sembra che ai primi dell'anno 1465 egli non facesse più parte della famiglia degli Anziani. Infatti un decreto dello stesso Legato Cardinal Reatino, in data 21 febbraio di quell'anno, ordina ad Achille Malvezzi ed a Francesco Gerardi, tesorieri della Camera di Bologna, di pagare a Bartolomeo di Mino de' Rossi lire 23 e soldi 19 di bolognini a rimborso di egual somma pagata a « *tribus istrionibus seu buffonis qui hoc bimestre (gennaio e febbraio 1465) visitarunt Magnificos dominos Antianos et eos quibusdam ludis delectarunt* » ⁽¹⁾.

A quel tempo dunque il Somenti pare non fosse più al servizio degli Anziani, i quali però conservavano del loro buffone ufficiale l'effigie.

In un inventario della mobilia del palazzo degli Anziani del 1488, e precisamente nella enumerazione degli oggetti che appartenevano alla camera da pranzo si legge: « *Nel Camino dove mangiano dicti Magnifici Signori, uno ussale (portiera) de rassa vecchio cum la figura de Meser Meneghino et l'arme del Popola, l'usso verso la audientia* » ⁽²⁾ cioè verso la sala delle udienze.

E nella bolla cardinalizia, o decreto citato, in favore del Somenti, che non fu consegnato al destinatario e si conserva nel nostro Archivio, artisticamente miniata da tre stemmi, quello del Cardinale di S. Croce, del Papa e quello inquartato del Comune e del popolo di Bologna, in mezzo alla lettera iniziale A della parola *Angelus*, evvi una faccia sbarbata e grassoccia nella quale il miniatore forse volle rappresentare il boffone stesso.

Del resto l'uso di dipingere i buffoni non era raro nella Rinascenza, e si hanno notizie ben più importanti di questa, in cui alcuni buffoni erano dipinti da artisti celebri. A Ferrara, nel Palazzo Schifanoia, si trova in un affresco il duca Borso che ride di un lazzo pronunciato dal suo pingue buffone Scoccola che gli stava vicino ⁽³⁾. Nel Palazzo di Marmirolo, presso Mantova, residenza estiva dei Gonzaga, nel quale lavorarono distintissimi pittori, e precisamente nella così detta camera dei cani, trovasi dipinto il ritratto al naturale del buffone Mattello ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ V. doc. N. 4.

⁽²⁾ U. DALLARI, op. citata, pag. 39.

⁽³⁾ ADOLFO VENTURI, *Gli affreschi del Palazzo di Schifanoia in Ferrara*. Atti della R. Deputazione di Storia Patria, Terza Serie, Vol. III, pag. 391 e segg.

⁽⁴⁾ DAVARI, *Il Palazzo dei Gonzaga in Marmirolo*. Mantova, 1890, pag. 11-12.

Nè di minor conto sono le notizie che ci dà il legato del Duca di Ferrara a Roma, Alfonso Paolucci, il quale, in una lettera più volte stampata, descrivendo e narrando, l'8 marzo 1519 al suo signore una rappresentazione dei *Suppositi* dell'Ariosto, in Castel S. Angelo, alla presenza di Leone X e di molti invitati dice: « fra molte altre cose che sulla tela, la quale nascondeva prima che cominciasse la recitazione la scena dipinta da Raffaello vedevasi pinto fra Mariano con alcuni diavoli, che giugavano con esso da ogni lato della tela e poi in mezzo della tela v'era un breve che diceva: questi sono li capreci de Fra Mariano » ⁽¹⁾.

Questo frate buffone di Leone X, era ben diverso da tutti gli altri suoi colleghi che frequentavano le Corti dei principi laici e di altri Papi e Cardinali, giacchè aveva in Curia un ufficio che gli fruttava fior di quattrini. Egli era anche frate piombatore, e cioè uno di quelli il cui ufficio consisteva nel munire della bolla di piombo i diplomi che uscivano dalla Cancelleria Apostolica. Era insomma un mestiere di poca fatica, ma di molto guadagno. Lo stesso Fra Mariano confessava al Gonzaga che del piombo faceva oro e da quella sua bottega (come la chiamava) traeva 800 ducati d'oro ogni anno. In questo ufficio egli succedette a Bramante, lasciando poi a sua volta, il posto a Sebastiano del Piombo ⁽²⁾.

Quanta differenza tra Fra Mariano e il nostro Meneghino. Quegli raccoglieva oro in abbondanza, questi a mala pena aveva di che vivere con 10 lire di bolognini al mese. Anche fra i buffoni del secolo XV c'era disparità di vita, e una specie di questione economica sociale doveva probabilmente tormentarli.

FRANCESCO GIORGI

DOCUMENTO N. I.

.....
De statu moribus regimine et dominorum Antianorum honestate quam tenentur servare tempore eorum officij Rubrica.

Quia sepe contingit propter imminentes casus subditorum et aliorum quorum interesse posset frequenter accedi ad presentiam predictorum dominorum et ex moribus et vestibus talis quis esse reputetur qualis apparet. Decernimus quod dicti domini in virtute eorum

⁽¹⁾ V. La lettera del Paolucci in *lettere di L. Ariosto* raccolte da A. Cappelli, 3^a edizione, Milano, 1887, pp. CXXXI. Primo a pubblicarla fu il Campori nelle sue *Notizie di Raffaello*. Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Modena e Parma, T. I, 1863, pag. 126.

⁽²⁾ ARTURO GRAF, op. citata, pag. 381.

prestiti iuramenti toto tempore eorum officij debeant stare ad invicem pacifici, benevoli et quieti, et etiam pro ipsorum officio exercendo alibi quam in locis consuetis et deputatis stare et morari non debeant; et quod ipsi in dictis locis existentes debeant continue sedere nisi de asurgendo casus immineret et in dictis locis debeant stare inducti honestis vestibus et omnes et singulos in suis dictis et propositionibus audire oretenis vel in scriptis. Et ipsorum responsa deliberata et ponderata et precedencia de voluntate omnium vel saltem maioris partis eorum oretenis vel in scriptis dare et proferte per dominum priorem Antianorum qui pro tempore erit vel per alterum ex eis seu foret iniunctum per priorem predictum. Abstineri autem volumus toto tempore eorum officij a comensationibus, comestionibus, potationibus cum civibus vel comitatibus dicte civitatis vel districtualibus seu incolis.

Et quod nullus civis, incola comitatus vel districtualibus civitatis vel Comitatus predicti audeat vel presumat cum predictis dominis Ancianis durante eorum officio prandere vel cenare sub pena cuilibet prandenti vel cenandi vigintiquinque librarum bon. et cuicumque alteri comedendi quinque librarum bon. Qua pena non vendicet sibi locum in collatione que fieret honeste cum vino et confectionibus ut plerumque fieri consuevit. A praedictis excipimus Confaloneros qui prima die sui regiminis possint cum dictis dominis impune comedere, et omnes alios qui detinerentur a dictis dominis Antianis in palatio eorum residentie pro evidenti utilitate seu necessitate Communis. Et quod nulli civi vel comitatino subdito aut incole possint ipsi vel alter eorum mittere vel presentare durante eorum officio aliquid, quod paratum esset pro victu dictorum dominorum vel aliquid aliud enxemium, expensa Communis Bononie sub pena cuilibet contrafacienti vigintiquinque libras bon. Et quod nullam mulierem debeant de die vel de nocte in dicto palacio inducere vel induci facere vel retinere in virtute eorum prestiti iuramenti, et sub pena fustigationis mulieris que contrafacere reperiretur; salvo quod cuilibet honeste mulieri liceat ad presenciam dictorum dominorum accedere pro eorum negotiis explicandis et pro iustitia consequenda.

Nec possint predicti domini Antiani vel aliquis eorum durante tempore eorum officij ludere ad aliquem ludum tassilorum nec permettere ludi, sed teneantur in virtute eorum prestiti iuramenti facere quod in palacio eorum residentie non ludatur ad ludum azardi vel ad aliquem ludum beschazarie seu ad aliquem alium ludum prohibitum vel permissum per quem perdatur seu vincatur pecunia, salvo quod ad schacos sub pena cuilibet antiano, cancellario et notario dictorum dominorum Antianorum ludendi viginti librarum bon. pro qualibet vice. Et cuilibet alii ludendi libras decem bon. pro qualibet vice. Et etiam non possint dicti domini Antiani vel aliquis eorum tempore eorum officij durantis recedere de palacio eorum residentie nisi ex causa infirmitatis vel alia causa iusta vel necessaria. Et tunc si obtentum fuerit in scrupitino per majorem partem ipsorum dominorum recedere possit, ita tamen quod duo partes dictorum dominorum Antianorum in palatio eorum residentie debeant remanere. Ubi autem contingat predictos dominos velle accedere ad honorandum vel visitandum aliquam festivitatem vel aliquam Ecclesiam positam in civitate vel Guardia Bononie, tunc liceat sex eis vel paucioribus ire ad tales festivitatem et Ecclesias dum tamen vadant asotiati cum Rectoribus Civitatis et eorum famulis et cum duabus partibus ipsorum familie, et tertia pars remaneat in palacio dictorum dominorum cum dominis in palatio remanentibus. Quorum dominorum tres ad minus remaneant omni penitus excusatione remota, sub pena librarum quinquaginta bon. auferenda cuilibet Antiano per dominum Capitaneum Populi si in predictis contrafactum fuerit. Salvo quod pro disponendis negociis singularibus dictorum dominorum Antianorum, sit licitum cuilibet Antiano semel in ebdomada, noctis tempore, et cum parvo lumine asociato aliquibus familiaribus

dictorum dominorum accedere ad domum eius habitationis et demum in aurora diei sequentis redire ad palacium residentie dominorum predictorum sub pena librarum vigintiquinque bon., dumtaxat in qualibus nocte in dicto palacio continuam residentiam faciant sex Antiani ad minus, sub pena quinquaginta librarum bon. auferenda cuilibet Antiano per dictum Capitaneum populi Bononie, ut supra. Et presens statutum mandamus per cancellarium predictorum dominorum infra secundum diem ab introitu eorum officij ipsis dominis Antianis et cuilibet eorum si voluerint audire, legi et declarari sub pena vigintiquinque librarum bon. eidem cancellario auferenda per dominum Capitaneum populi Bononie si predicta facere obmiserit.

(Archivio di Stato di Bologna, Statuti degli Anziani del 1430, c. 11 e segg.).

DOCUMENTO N. 2.

Dominus Meneghinus creatur Miles Palatinus.

Antiani Consules et Vexillifer Justitie populi et Communis Bononie, Dilecto nobis in Christo, domino Meneghino de Somentis civis bononiensi ac militij curie nostre salutem. Sales ac iocos recrearj principes ac rectores rerum publicarum non modo permissum sed etiam concessum est, ne ingenia tanto labore defaticata et diutius oneribus reipublice vexata defierant. Cumque sepe contingat utentes iis salibus et iocis, alioquin viros prudentes esse, quibus et res graves ac non parvi momenti possunt demandari. Hinc optimum similes viros in curia nostra versarj et habere arbitrati sumus ut eodem tempore animi distracti gravissimis curis reipublice reficiantur, et ab eisdem curentur eorum vaframentis quandoque que non deceret alios aut dicere aut facere. Et quia te dominum Meneghinum talem esse comissionem. Et preterea continuum commensale nostrum te facimus, constituimus et creamus tenore Militem nostre curie per traditionem ensis eiusque vibrationem ac calcarium impositionem. Et preterea continuum commensalem nostrum te facimus constituimus et creamus perpetuo quoad vixeris cum salario librarum decem bononinorum singulo mense tibi persolvendarum de quibus quinque tibi tradantur ut consuevisti habere de pecunijs ordinarijs camere bon. antequam insigni militarij a nobis esse decoratus, alie vero quinque tibi solvantur de primis condemnationibus faciendis per Magnificos dominos Antianos successores nostros pro temporibus existentes vel per Magnificum dominum potestatem civitatis nostre Bononie, alioquin de libris quadraginta bonenorum que ei supersunt in eorum expensa. Et cum etiam expensa victus et vestibus pro te ac uno famulo juxta ritum et consuetudinem curie nostre ac alijs privilegijs et prerogativis consuetis, et propterea cupientes te ampliorj gratie dono prosequi, universos dominos, patres, fratres, amicos et benevolos nostros, attente rogamus quatinus te quotiescumque ad ipsorum provintias, civitates, terras, castra, villas, passus, portus, pontes et alia quavis loco ipsum declinare contigerit cum duobus famulis sive socijs equitibus, peditibus, vel per navim, pannis, armis, valisjs, arnesijs et omnibus rebus tuis per ea ire stare et redere permittant tute libere et expedite sine aliqua solutione datij, pedagogij, passagij, fundinavis vel gabelle, omnique alio impedimento cessante. Suscipientes te in omnibus tuis necessitatibus commendatum ad nostri magna coomplacenciam, qui proinde nos offerimus prefatis dominis ad similia et maiora paratissimos. In quorum fidem etc. presentes fieri et nostri sigilli jussimus impressione munitj. Datum Bononie in palatio nostre residentie die secunda februarij anni MCCCCLXII.

(Archivio di Stato di Bologna - Ufficiali del Comune - Busta 2^a - N. 85).

DOCUMENTO N. 3.

Domini Meneghini de Somentis militis palatini et curialis constitutio librarum quinque quolibet mense super condemnationibus ultra alias librarum quinque quas habet a Camera.

Angelus miseratione divina tituli Sancte Crucis in Hierusalem sacrosancte romane ecclesie presbiter Cardinalis Reatinus in civitate Bononie eiusque comitatu, territorio atque districtu, exharcatu Ravenatis ac provintia Romandiole et sancte apostolice sedis Legatus. Dilecto nobis in Christo Meneghino de Somentis curiali et palatino militi salutem et prosperos advota successus. Varia sunt hominum studia ad usum tendentia finem, videlicet ad sui vitam sustentandam cum eorum familijs; alij namque sunt mercature dediti, alij architecture, alij stipendio merent, alij alio modo sibi diligunt genus vivendi, eorum tamen vita laudatur que non abborret a bonis moribus et institutis. Cum vero vir facetissimus Christophorus de Somentis, cui vulgo dicitur Meneghino, facetijs, salibus et iocis ita a natura sit formatus, ut unumquemque delectare possit et in omni vita sit modestissimus, et propterea Regimina Bononie insigniverunt eum militia curiali et palatina dignum censemus ut habeat etiam unde cum sua familia modeste vivat ut liberius possit etiam fatigatos magistratus curie Reipublice suis salibus et facetijs reficere et recreare. Existimantes propterea parvam ei mercedem librarum quinque bononinorum iam ei statutam singulis mensibus et persolvendam ex introitibus ordinarijs huius civitatis; atendentes etiam nimio plusquam satis oneratam esse Cameram Bononie, et tamen providere volentes praefato Meneghino tenore presentium auctoritate qua fungimur apostolica decernimus, statuimus et declaramus quod de quibuscumque condemnationibus pro temporibus exigendis per dominum potestatem Bononie quemcumque vel per quemvis alium quemcumque et qualitercumque factis et fiendis imposterum solvantur libre quinque bononinorum singulis mensibus prefato Meneghino ultra alias suprascriptas libras quinque bononinorum eidem statutas pro suo salario. Mandantes domino potestati Bononie ac Thesaurario et defensoribus haveris iurium Camere Bononie et omnibus ad quos spectat et pro tempore spectabit, quatenus de dictis condemnationum pecunijs satisfacere debeant prefato Meneghino, ut supra dictum est, sub nostre indignationis incursum legibus, comunibus et municipalibus civitatis Bononie, alijsque contra, preter aut aliter facientibus etiam si talia forent quod de eis hic esset habenda spetialis mentio nequaquam obstantibus: quibus quo ad predicta dumtaxat auctoritate et tenore predictis derogamus. Datum Bononie in palatio nostre residentie, anno a nativitate domini nostri Jesu Christi Millesimo quadringentesimo sexagesimo tertio die decimo martij pontificatus santissimi in Christo patris et domini nostri Pij divina providentia Pape secundi anno sexto.

(Archivio di Stato di Bologna - Ufficiali del Comune - Busta 2^a - N. 99).

Il predetto decreto fu poi confermato dai sedici Riformatori, e debitamente registrato dai Difensori dell'Avere, nel Campione dei Dazi e Gabelle dell'anno 1417 e segg. a c. 426 v^o.

DOCUMENTO N. 4.

Bartholomei Mini cui solute fuerunt libras 23 sol. 19 pro totidem solutis tribus histriobus et pro certis expensis factis in palatio etc.

A. Cardinalis Reatinus Bononie etc. Legatus.

Mandamus vobis domino Achilli de Malvitij et Francisco de Gerardis Camere Bononie etc. Thesaurariis quatenus de pecunijs Camere extraordinarijs darj et solvj faciatis

Bartholomeo Mimi de Rubeis libras viginti tres, sold. decem et novem bon. pro totidem per eum solutis tribus histrionibus, et seu buffonis qui hoc bimestri visitarunt Magnificos dominos Antianos, et eos quibusdam ludis delectarunt, et pro quibusdam expensis per ipsum in palatio Residentie nostre factis libr. 23-19.

Datum Bononie die XXVI februarij MCCCCLXV.
(Archivio di Stato - Mandatorum, Vol. 15 c. 247).

NOTIZIE

L'assegnazione dei Premi « Vittorio Emanuele ». — L'8 gennaio scorso ha avuto luogo, nell'Aula Magna della R. Biblioteca Universitaria, la cerimonia dell'annuale distribuzione dei Premi « Vittorio Emanuele » a studenti universitari e degli altri premi elargiti da generosi fondatori a favore di laureati nell'Ateneo stesso ed in altri Istituti cittadini d'istruzione superiore. La cerimonia — alla quale hanno assistito tutte le primarie autorità civili e militari, il Corpo accademico, così dell'Università come degli altri Istituti superiori, al completo, e moltissimi professori, studenti e invitati — si è svolta con decoro e con solennità.

All'inizio della cerimonia, il Rettore senatore prof. Giuseppe Albini ha pronunciato il seguente nobile discorso:

« Lo scorso anno, compendosi il cinquantenario della morte del Re padre della Patria, avemmo occasione ad avvertire con quanta opportunità e felicità fu istituita questa cerimonia tutta nostra, ormai semisecolare anch'essa, commemorativa insieme ed animatrice. Ma a due mesi dall'inaugurazione dei corsi non è luogo a una nuova relazione del Rettore: solo gli è dato, oltre che proclamare e conferire i premi, segnalare se qualche cosa di singolarmente notevole sia apparso sul nostro orizzonte. È dunque dover mio, e altero e lieto lo adempio, riferire qui che, quanto preannunziai con fermissima fede, a novembre, circa la terza convenzione — onde l'Alma Madre degli Studi deve vedere adeguarsi alle esigenze della Scienza e dei tempi il suo grande edificio — è definitivamente concluso, e che alla illuminata e provvida intesa degli Enti locali è accordato l'assenso pieno del Governo, il concorso generoso dello Stato ».

Proseguendo nel suo dire, il senatore Albini ha efficacemente illustrata l'importanza della convenzione e la riconoscenza che si deve a Benito Mussolini, nel cui nome tutti gli altri cooperatori si sentono lietamente compresi e confusi. Il Magnifico Rettore ha ricordato poi che in questi giorni il Consiglio Provinciale della Economia, presieduto dal Prefetto, deliberava l'istituzione d'una cattedra di Diritto Corporativo e si occupava altresì d'integrare, possibilmente accostandoli all'Università, gli Studi Superiori di Commercio.

« Fermento d'idee — prosegue il Magnifico Rettore — fervore di opere, questo è e questo dev'essere ai dì nostri. Ma del mondo degli Studi supremamente conviene si possa dire come del cosmo universo: « Spiritus intus alit, totamque infusa per artus mens agitat molem ». Il verso del Poeta mi fa soggiungere come anche i ricordi secolari che c'inducono a commemorare i grandi, se porgono indeprecabili occasioni a troppe parole, riescono tuttavia, quasi luminosi fari che si accendono l'un dopo l'altro, animatori verso nobili

mete. Fu ieri Marcello Malpighi, è oggi Lazzaro Spallanzani: qual gloriosa coppia di amici! E se penso che nell'anno ricorre il centenario secondo dalla nascita di Giuseppe Parini, e che questo precede immediato, nè altro potrebbe precederlo, il duemillesimo natalizio di Virgilio, mi cresce in cuore l'augurio e il presagio che gli influssi di tali antichi e recenti astri sublimi e salubri confortino sempre per le sue vie di forti e onesti propositi l'ingegno italiano ».

Il sen. Albini riferisce quindi sull'elenco dei premiati e anzitutto dei Premi Vittorio Emanuele II:

Facoltà di Giurisprudenza: Dei due premi spettanti alla Facoltà, uno solo è stato conferito, quello per gli studi sociali e politici, al dott. Carlo Fantinelli, per il lavoro, già sua tesi di laurea in diritto commerciale, « Vendita su campione ».

Facoltà di Filosofia e Lettere: Tre concorrevano. Il Premio fu aggiudicato al dottor Guido Calgari, ticinese, che presentava tre lavori, tra i quali di gran lunga il più notevole, e già dissertazione di laurea, s'intitola « Rapporti fra scienza e filosofia ». Tesi di laurea altresì ritoccata è lo scritto « Omero ed Ossian nel preromanticismo italiano » presentato, con altri saggi di varia cultura, dalla signorina dott. Lya Piazza, alla quale si assegnò una menzione onorevole.

Facoltà di Medicina e Chirurgia: Il Premio fu conferito al dott. Guido Bassi per il lavoro « Diabete sperimentale e capsule suddenali »; menzioni d'onore al dott. Augusto Giovanardi per le « Ricerche sull'origine intestinale di alcune infezioni acute »; al dottor Igino Poggi per i « Rilievi sulla fatica muscolare mediante la scrittura simultanea delle tre curve ergografica, pneumografica, stigmopletimografica; al dott. Giulio Sotgiu per lo studio « Sul meccanismo d'azione dell'insulina ».

Facoltà di Scienze: Il Premio è conferito alla dottoressa Gina Burani per la memoria « Corrispondenza fra superficie e quadriche negli spazi Riemanniani », già sua tesi di laurea, e per la nota « Sulle quadriche dello spazio Riemanniano a tre dimensioni ».

Con le modalità dei relativi Statuti, gli altri Premi sono stati così assegnati:

Il Premio « Luigi Concato », della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al dott. Guido Bassi. Il Premio « Salvatore Pincherle » della Facoltà di Scienze, alla dottoressa Gina Burani, laureata in Matematica pura. Il Premio « Dioscoride Vitali » della Scuola di Farmacia, alla dottoressa Marianna Schwarz. Il Premio « Pellegrino Salvigni », pure della Scuola di Farmacia, alla dottoressa Teresa Buda. Il Premio « Giovanni Perna » della Facoltà Medica, alla studentessa Maria Allasia. I Premi « Augusto Righi » istituiti dal Municipio di Bologna, al dott. Bruno Rossi, laureato in Fisica, ed al dott. Elia Behar, laureato in Ingegneria. I Premi « Guglielmo Marconi », quello istituito dal Consiglio Provinciale dell'Economia, al dott. Pietro Stohr Pavulan, laureato in Fisica, e quello istituito dal Gruppo emiliano dei Cavalieri del Lavoro, al dott. Secondo Campini, laureato in Ingegneria. Il Premio « Cesare Zucchini » istituito dalla Cassa di Risparmio presso il R. Istituto Superiore Agrario, è stato assegnato al dott. Athos Goidanich. Il Premio di nuova istituzione presso la R. Scuola di Ingegneria, intitolato al nome dell'onorando collega Luigi Donati, è stato per la prima volta conferito, quest'anno, e assegnato all'ingegnere Stefano Basile.

Le borse di studio « Toso-Montanari » della R. Scuola Superiore di Chimica Industriale dell'ammontare di L. 6000 ognuna, sono state per il corrente anno accademico assegnate all'ing. Stefano Basile e ai dottori in Chimica Industriale Athos Carletti, Giuseppe Magno e Gino Secchi.

Il Rettore comunica infine che, per generoso intendimento della signora Clara Nobbs